

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6783 del 04/12/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: CAPELLINI S.R.L. ATTIVITÀ: PROGETTAZIONE, FABBRICAZIONE ED ASSISTENZA PER ELETTROMANDRINI E MANDRINI SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO (PC) - VIA MATTEI N. 11 E VIA GALILEO GALILEI N. 14 - FRAZ. GARIGA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7077 del 04/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: CAPELLINI S.R.L.

ATTIVITÀ: PROGETTAZIONE, FABBRICAZIONE ED ASSISTENZA PER ELETTROMANDRINI E MANDRINI SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO (PC) - VIA MATTEI N. 11 E VIA GALILEO GALILEI N. 14 - FRAZ. GARIGA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in Materia Ambientale”;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l’Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 1230 del 6/07/2009 con la quale la Provincia di Piacenza ha autorizzato, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06, la ditta CAPELLINI S.R.L. (C.F. 01299160331) ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di “produzione particolari meccanici e assemblaggio e produzione di elettromandrini”, svolta nello stabilimento sito in comune di Podenzano, via Mattei n. 11 - Fraz. Gariga (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive presso il Consorzio Ambientale Pedemontano prot. n. 1681 del 5/09/2009);

Atteso che, nel caso di rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all’art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, è fatto obbligo ai gestori degli impianti di presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n° 59/2013, dalla ditta CAPELLINI S.R.L. (C.F. 01299160331), trasmessa dallo Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero in data 26/07/2024 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 136945, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"progettazione, fabbricazione ed assistenza per elettromandrine e mandrini"* svolta nello stabilimento ubicato in comune di Podenzano, via Mattei n. 11 e via Galileo Galilei n. 14 - Fraz. Gariga, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06, per modifica sostanziale dello stabilimento;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 150669 del 20/08/2024;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita agli atti prot. n. 174950 del 30/09/2024;

Rilevato che, dall'istruttoria condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 11 del 4/11/2024 Sinadoc 27177/2024), risulta che:

- i. è previsto un ampliamento dello stabilimento, comportante lo spostamento del reparto rettifica e della logistica all'interno del nuovo capannone; di conseguenza, sarà ampliato lo spazio destinato all'assemblaggio componenti, che occuperà il vecchio reparto rettifica;
- ii. le emissioni in atmosfera derivano da:
 - sei postazioni di collaudo (E1);
 - lavaggio pezzi e un forno elettrico (E2);
 - dodici impianti di rettifica (E3), la cui aspirazione è dimensionata per una contemporaneità di impiego di 10 impianti sui 12 previsti;
- iii. le condotte collegate agli impianti presidiati da aspirazione sono munite di serrande, per isolare le singole postazioni in caso di funzionamento non contemporaneo ed evitare la diluizione degli inquinanti;
- iv. saltuariamente, ed a necessità, all'interno del ciclo produttivo possono venire lavorati materiali metallici contenenti una percentuale di Piombo (0,23 %); tali materiali metallici rappresentano circa l'1% delle lavorazioni totali;
- v. viene previsto un impiego di 50 kg/anno di diluente per sgrassaggio e di 350 kg/anno di solvente di sgrassaggio;
- vi. all'interno del capannone produttivo è presente un'area, segnalata come torneria, in cui avvengono lavorazioni meccaniche con attività di tornitura e fresatura, mediante utilizzo di macchine come torni a controllo numerico, torni paralleli, centri di lavoro e fresatrici: le macchine maggiormente utilizzate, e che prevedono il funzionamento con olio lubrorefrigerante (centro di lavoro MCM e n. 2 torni a controllo numerico), presentano in sommità dei filtri di abbattimento per contenere la formazione di emissioni diffuse; nel reparto sono presenti anche torni paralleli e trapani a colonna: tali attrezzature vengono utilizzate sporadicamente, con modeste quantità di olio ed a necessità, per lavorazioni specifiche e saltuarie; i centri di lavoro a controllo numerico operano a ciclo chiuso, nel senso che l'emulsione oleosa viene recuperata nelle vasche sottostanti le macchine, e sono inseriti all'interno di carene di protezione, che li isolano rispetto all'ambiente di lavoro, evitando così la dispersione di nebbie oleose e contenendo le emissioni diffuse; il convogliamento delle emissioni diffuse viene ritenuto economicamente e tecnicamente non fattibile;
- vii. risulta presente anche una mola a colonna;
- viii. il filtro a presidio dell'emissione diffusa, generata dal centro di lavoro MCM, garantisce una concentrazione di polveri in ambiente di lavoro inferiore a 0,1 mg/m³, riscontrata tramite un'indagine ambientale svolta con attività assimilabile a quella della ditta, mentre i filtri dei due torni a controllo numerico garantiranno una concentrazione in uscita inferiore a 0,5 mg/m³;
- ix. sono presenti impianti termici civili, rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- x. le principali sorgenti rumorose, che saranno installate con il nuovo insediamento, possono essere identificate come segue:
 - impianti di aspirazione ed abbattimento area rettifica (sorgente interna);
 - reparto rettifica (sorgenti interne);

- impianto di trattamento aria (sorgente interna);
- locale compressori (sorgente interna);
- attività di magazzino con carrelli elevatori (sorgenti interne);

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 153047 del 23/08/2024, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 9255 del 2/09/2024 (prot. Arpae n. 157650) - Comune di Podenzano: parere favorevole per le emissioni in atmosfera nonché relativamente all'impatto acustico, nel rispetto della seguente prescrizione:
 - a lavori ultimati sia svolta una campagna di misure ambientali con il fine di verificare effettivamente il rispetto di quanto previsto nel documento "Previsione di impatto acustico";
- nota prot. n. 179160 del 4/10/2024 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria;
- nota prot. n. 111385 del 11/10/2024 (prot. Arpae n. 184388) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con richiamata la necessità di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento CE n. 878/2020, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - durante tutte le fasi di lavoro produttive generanti emissioni, i sistemi di aspirazione dovranno essere mantenuti in costante funzionamento al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - dovranno essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse;

Ritenuto:

- in relazione all'istruttoria tecnica-amministrativa condotta e alle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- che, pertanto, sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamata la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Acquisita in data 6/09/2024 la comunicazione antimafia, richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0039256_20240830, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri,

autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. **di adottare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta "CAPELLINI S.R.L." (C.F. 01299160331), con sede legale in Podenzano (PC), via Mattei n. 11 - Fraz. Gariga, per l'attività di "progettazione, fabbricazione ed assistenza per elettromandrine e mandrine" svolta in comune di Podenzano, via Mattei n. 11 e via Galileo Galilei n. 14 - Fraz. Gariga, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 – 6 POSTAZIONI DI COLLAUDO

Portata massima	6600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
Sistemi di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E2 LAVAGGIO PEZZI E FORNO

Portata massima	2600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come COT)	20	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:		

EMISSIONE N. E3 – 12 MACCHINE PER RETTIFICA

Portata massima	12600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
Sistemi di abbattimento:	Filtro a tasche	

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- b) in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati dalle aspirazione delle emissioni convogliate ad un medesimo punto di emissione deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- c) la ditta non deve superare un consumo annuo di solvente per sgrassaggio e diluente nitro pari a 400 kg/anno;
- d) i consumi mensili di solvente per sgrassaggio e diluente nitro, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuto, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- e) entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere predisposta una relazione annua sui consumi di solvente per sgrassaggio e diluente nitro contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'input di COV e della conseguente emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione

deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo competenti;

- f) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- g) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- h) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- i) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- j) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- k) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- l) i monitoraggi, che devono essere effettuati alle **emissioni E1 ed E3** a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità di seguito indicate;
- m) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E2 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a detta emissione;
- n) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
 - **nebbie di oli**: Campionamento con UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759;
- o) per gli inquinanti/parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti/parametri sopra riportati;
- p) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- q) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- r) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- s) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- t) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- u) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato
- v) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- w) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- x) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (otto ore), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- y) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui

si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;

- z) i sistemi di abbattimento, **compresi quelli a presidio delle emissioni diffuse**, devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- aa) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;
- bb) in ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio dei nuovi impianti con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi di messa a regime degli impianti generanti l'emissione E3 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed effettuati in tre giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- cc) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- dd) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata

sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

3. di impartire, per quanto attiene alla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, la prescrizione disposta con il già citato parere del Comune di Podenzano prot. n. 9255 del 2/09/2024 (prot. Arpa n. 157650):

- a lavori ultimati, deve essere svolta una campagna di misure ambientali con il fine di verificare l'effettivo rispetto di quanto previsto nel documento "Previsione di impatto acustico";

4. di fare salvo che:

- la Ditta deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento CE n. 878/2020;
- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

6. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero sulla base del presente atto, sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera citata in premessa;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

7. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione Unità organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.